



COMUNE DI FOGGIA
C.F. 00363460718

REP. n. _____

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO
SPORTIVO STADIO COMUNALE "PINO ZACCHERIA"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno,il giorno del mese di, nella sede municipale dinanzi a me, dott. Maurizio Guadagno, Segretario Generale del Comune di Foggia, autorizzato a rogare i contratti nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, si sono personalmente costituiti i signori:

1., dirigente del Servizio del Comune di Foggia, domiciliato per il presente atto presso la Sede Comunale, il quale mi dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione che rappresenta, giusto decreto sindacale n.;

2. sig., nato ail,C.F. il quale interviene nel presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società, codice fiscale, giusta delibera assembleare del _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale sita in alla Via n. ... ;

Di comune accordo e con il mio consenso, le parti dichiarano di rinunciare all'assistenza dei testimoni in conformità a quanto dispone la legge sul notariato.

Della identità personale e della piena capacità delle parti costituite io Segretario rogante sono personalmente certo.

PREMESSO

- Che il Comune di Foggia è proprietario del Complesso sportivo composto dallo Stadio denominato "P.Zaccheria", dall'Antistadio, distinto al N.C.T. del Comune di Foggia al foglio n. 96 Particelle n. 25, 130, 609, 352, 533 (d'ora in avanti definito più semplicemente anche "Complesso sportivo");
- Che il Complesso Sportivo è stato realizzato per svolgervi principalmente e in via esclusiva la pratica della disciplina sportiva del calcio;
- Che il Complesso sportivo è risultato essere conforme alle Norme federali ed ai Criteri Infrastrutturali del Sistema Licenze Nazionali;

- Che, con certificazione del, il Complesso sportivo è stato dichiarato“ omologato” ai sensi dell’art. 37, commi 1, 2 e 3 dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti B;
 - Che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l’atto di indirizzo per l’affidamento in concessione a terzi dell’impianto sportivo stadio comunale “Pino Zaccheria”, di proprietà comunale, per la durata di dieci anni;
 - Che con determinazione dirigenziale n./....., è stata approvata la documentazione procedimentale costituita dall’Avviso pubblico per manifestazione di interesse e dalla Lettera d’Invito, e si stabiliva di affidare la gestione dell’impianto sportivo di che trattasi, mediante procedura negoziata, con l’aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
 - Che con determinazione dirigenziale n./....., sono stati approvati i verbali di gara e si aggiudicava l’affidamento in concessione del Complesso sportivo, per anni dieci, alla Società Sportiva, con sede sociale in alla via n. ...;
- Tutto ciò premesso, essendo intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO UNO

(OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

Il Comune di Foggia, in seguito per brevità indicato come “**Concedente**”, a mezzo del suo legale rappresentante, come innanzi costituito, concede in gestione alla Società Sportiva, in prosieguo denominata “**Concessionaria**” che, a mezzo del proprio legale rappresentante come sopra generalizzato, accetta l’uso e la gestione del Complesso sportivo, come descritto nella premessa, con i relativi servizi accessori e pertinenze, i parcheggi interni ed esterni, le biglietterie e comunque tutti i beni di proprietà del Comune di Foggia, come individuati nell’allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente convenzione (**Allegato 1**) e meglio esplicitati nell’articolo che segue.

ARTICOLO DUE

(DESCRIZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO)

- 1) Il Complesso Sportivo, di proprietà comunale, catastalmente individuato nella premessa, è articolato nelle seguenti parti:
 - a) Campo di calcio per competizioni ed allenamenti prima squadra di dimensione ml. (68 x 105) con superficie in erba naturale, dotata di sottostante drenaggio, impianto di irrigazione automatico; n. 4 tribune per il pubblico articolate nei seguenti settori (Curva Nord, Curva

sud, Tribuna Est, Tribuna Centrale), ognuna con i propri locali ad uso servizi igienici ed i locali destinati ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, della capienza totale di 14.530 posti; n. 4 torri-faro Stadio con relative componenti impiantistiche con gruppi di continuità (UPS) e gruppo elettrogeno contenuti in apposito edificio esterno e prossimo al Settore Tribuna Ovest; impianto antincendio in apposito edificio esterno posizionato in adiacenza al settore Tribuna Ovest cui è collocata la vasca di accumulo e le relative elettropompe; impianto di video sorveglianza con relative installazioni e telecamere, impianti elettrici, impianti termoidraulici, impianti di illuminazione, locali e vani di alloggiamento caldaie, quadri elettrici e/o di comando e quindi tutto quanto comunque installato per la regolare funzionalità dell'impianto; n. 4 locali pronto soccorso posizionati nei settori Tribuna est ovest e Curva sud e nord; n. 1 locale gruppo elettrogeno posizionato al piano Terra; n. 1 locale adibito a magazzino posto al piano terra della Tribuna Ovest; n. 1 centro di gestione della sicurezza e delle emergenze (G.O.S.) posizionato al terzo livello della Tribuna Ovest; n. 1 posto di polizia, posizionato alla Tribuna Ovest; n. 1 strutture prefabbricate adibite per le trasmissioni radio-cronache e tele-cronache (tribune stampa) posizionati al terzo livello della Tribuna Ovest; magazzini vari al piano terra delle Curve; n. 1 locale sala stampa posta al piano terra della Curva Est; n. 1 locale sala interviste televisive; n. 1 locale sala interviste radiofoniche; spogliatoi e servizi igienici per atleti e giudici di gara; parcheggi riservati ai sostenitori squadre ospiti (via Natola area attrezzata a parcheggio di mq. 7575); area pubblica di prefiltraggio esterna a servizio del Complesso Sportivo. Il tutto come meglio riportato nelle allegate planimetrie.

b) L'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto alla Concessionaria. Tutti gli impianti e attrezzature che costituiscono oggetto della presente concessione debbono risultare dettagliatamente descritti da apposito verbale di consistenza iniziale congiuntamente redatto dalle parti all'atto della consegna. Analogamente si procederà sia nel corso della vigenza della convenzione, qualora si dovesse modificare – in aumento o in diminuzione – la consistenza iniziale, sia all'atto della riconsegna.

2) Restano in possesso del Comune di Foggia i locali residui del Complesso sportivo, come risultanti dagli elaborati grafici (**Allegato 2**), quali: due palestre di basket e pallavolo "Russo" e "Prezioso", alle quali sarà comunque garantito il libero accesso, nonché dei locali ubicati presso i locali sottostanti la Tribuna Est, La Curva Nord e la Curva Sud in favore delle Associazioni concessionarie del Comune.

ARTICOLO TRE
(DURATA DELLA CONCESSIONE)

- 1) La presente concessione ha validità di anni dieci decorrenti dal verrà a scadere senz'altro avviso o disdetta, fatta salva la possibilità del Concedente di revocarla anticipatamente nel caso di sopravvenuta necessità e/o esigenze di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcun di ritto di risarcimento per la Concessionaria.
- 2) E' data facoltà alla Concessionaria di recedere anticipatamente dal presente contratto, decorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla stipula della presente convenzione, per comprovata impossibilità a proseguire nella gestione, previa comunicazione da inviarsi al Concedente a mezzo di lettera raccomandata con almeno 12 (dodici) mesi di preavviso. In questo caso di preventivo avviso ricadrà sulla Concessionaria la sola applicazione della penale di euro 26.500,00. Il recesso da parte della Concessionaria senza la predetta comunicazione nei termini di preavviso comporta l'applicazione di una penale di euro 53.000,00.
- 3) Rimangono comunque confermati tutti gli impegni della Concessionaria fino a che il contratto ha effetto e comunque, anche successivamente, la Concessionaria è tenuta a rispondere delle obbligazioni assunte in dipendenza della gestione.
- 4) In caso di utilizzo da parte della Concessionaria della facoltà di recesso anticipato dal contratto, il Concedente tratterà, dal deposito cauzionale, di cui al successivo art. 9, comma 3, quanto necessario a sanare eventuali danni o a dare corso a manutenzioni non eseguite dalla Concessionaria.
- 5) In ogni caso non darà corso alla richiesta della Concessionaria di svincolo del deposito cauzionale prima di aver puntualmente verificato l'insussistenza di danni, di obbligazioni precedenti o di eventuali inadempienze contrattuali.

ARTICOLO QUATTRO
(MODALITA' DELLA GESTIONE)

- 1) Il Complesso sportivo oggetto della presente convenzione sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività del calcio relativa al perseguimento delle finalità sociali e sportive della Concessionaria.
- 2) Alla Concessionaria è altresì consentito utilizzare l'impianto per l'organizzazione di eventi di carattere culturale, ricreativo, sociale, purché compatibili con la primaria attività sportiva e svolti senza intaccare il manto erboso, ovvero mediante attrezzatura che ne salvaguardi e preservi lo stato di conservazione. In tali casi verrà riconosciuto dalla Concessionaria l'importo del 5% sugli incassi, al netto degli oneri fiscali ed assicurativi, in favore del Concedente.

3) La Concessionaria mantiene la responsabilità della gestione e della manutenzione ordinaria dell'impianto di che trattasi, tenuto conto delle necessità di garantire la sicurezza nell'utilizzo dell'impianto da parte degli utenti e nell'interesse pubblico che detto utilizzo avvenga nel rispetto dei requisiti di legge e regolamentari.

4) Il Concedente ha la facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri incaricati, il buon andamento della gestione predisponendo visite, sopralluoghi o quant'altro venga ritenuto di volta in volta necessario per accertare l'utilizzo del Complesso sportivo, la concessione degli spazi, il rispetto di tutte le condizioni previste dalla presente concessione. L'accertamento di singole violazioni comporta l'applicazione di una penale di euro 2.000,00; il ripetuto accertamento di violazioni comporta la possibile risoluzione della concessione.

5) La Concessionaria, a fronte della sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a mettere a disposizione del Concedente l'impianto per un massimo di dieci giorni all'anno per eventi organizzati o patrocinati dal Concedente che abbiano particolare rilevanza sportiva, sociale o culturale, sempre che tali eventi non intacchino il manto erboso e/o siano svolti mediante l'utilizzo di attrezzatura che ne salvaguardi e preservi lo stato di conservazione e comunque previa intesa con la Concessionaria; il tutto senza oneri a carico del Concedente se non quelli derivanti dall'organizzazione dell'evento. In tali occasioni gli organizzatori dovranno stipulare idonea polizza assicurativa con primaria compagnia a copertura di responsabilità civili RCT/RCO per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, o altri addetti che partecipano alle attività, dai frequentatori dell'impianto sportivo ed in ogni caso verso terzi, con massimali non inferiori ad euro 100.000,00 (euro centomila) per sinistro, per persona e per danni a strutture o a cose, anche se dovuti a eventi dolosi, fortuiti o naturali.

6) La Concessionaria metterà a disposizione del Concedente i contratti per la manutenzione del Complesso sportivo stipulato con i soggetti terzi al fine di ogni opportuna vigilanza e verifica.

ARTICOLO CINQUE

(CONDUZIONE TECNICA)

1) La Concessionaria si impegna a gestire il Complesso sportivo ricevuto in concessione secondo l'allegato piano di "offerta tecnica" - presentata in sede di gara - (Allegato "A") che contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico del Complesso sportivo. Allo scopo di assicurare il servizio di custodia e

guardiana al Complesso sportivo di cui alla presente convenzione, le chiavi degli ingressi restano affidate alla Concessionaria.

2) La Concessionaria garantisce che eventuali rapporti con personale dipendente saranno disciplinati in base ai trattamenti economici e contributivi previsti dal vigente C.C.N.L. Per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato, la Concessionaria se ne assume ogni responsabilità anche in ordine al rispetto di eventuali obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle norme vigenti.

3) La Concessionaria si assume anche la responsabilità per i danni che possono derivare a terzi durante l'attività di cui sopra e che detto personale può causare agli utenti, esonerando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

4) La Concessionaria è libera di regolamentare i rapporti con gli eventuali insegnanti/istruttori, allenatori e con altri addetti, di fronte ai quali il Concedente rimane estraneo in tema di autorizzazione, scelta e di accordi economici.

5) La Concessionaria è direttamente responsabile di tutta la gestione e manutenzione ordinaria del Complesso sportivo in concessione. Pertanto, sono a carico della Concessionaria tutte le spese di gestione del Complesso sportivo quali:

a) intestazione delle utenze (energia elettrica, gas metano, acqua, etc.);

b) pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani limitatamente alle aree coperte non assegnate ad altri soggetti da parte del Concedente;

b) servizi essenziali alla funzionalità e all'efficienza dell'impianto sportivo (pulizia, disinfezione e disinfestazione in genere, custodia, sorveglianza di tutti gli impianti ed attrezzature, ecc.);

6) La Concessionaria, si impegna ad eseguire a propria cura e spese sotto la propria responsabilità, la manutenzione ordinaria a regola d'arte, preventiva e/o periodica, necessaria a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici (compresi impianto elettrico generale, idrico, antincendio, videosorveglianza), attrezzature (compresa la cancellata mobile di prefiltraggio e relativi oneri di montaggio/smontaggio), aree verdi, pertinenze e manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso del campo di calcio. Tale manutenzione dovrà essere effettuata secondo le modalità e con le cadenze indicate "nell'offerta tecnica" presentata in sede di gara. L'accertamento di singole violazioni comporta l'applicazione di una penale di euro 2.000,00; il ripetuto accertamento di violazioni comporta la possibile risoluzione della concessione.

7) La Concessionaria potrà concordare con il Concedente, previo rilascio di relativa autorizzazione, eventuali lavori di straordinaria manutenzione che risultassero necessarie e/o idonei ad aumentare la fruibilità del Complesso sportivo.

ARTICOLO SEI

(PUBBLICITA')

- 1) Il Concedente affida alla Concessionaria la gestione diretta della pubblicità fonica e cartellonistica (fissa e mobile) all'interno del complesso sportivo relativamente alle porzioni in concessione.
- 2) La concessione della pubblicità è limitata alla durata della presente convenzione.
- 3) La Concessionaria dovrà stipulare in proprio i relativi contratti esonerando da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo il Concedente.
- 4) Tutte le entrate derivanti dalla gestione della pubblicità, verranno introitate direttamente dalla Concessionaria.
- 5) Qualora detta pubblicità sia visibile dalla pubblica via, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione amministrativa prevista dalla normativa vigente in materia, previo nulla osta dell'Ufficio Sport.
- 6) L'accertamento di singole violazioni comporta l'applicazione di una penale di euro 2.000,00; il ripetuto accertamento di violazioni comporta la possibile risoluzione della concessione.
- 7) La Concessionaria si impegna al pagamento dell'imposta sulla pubblicità (o diritto sulle pubbliche affissioni).
- 8) Alla scadenza della convenzione, senza formale preavviso al Concedente, la Concessionaria dovrà, a proprie cure e spese, rimuovere immediatamente, tutti indistintamente, i cartelloni pubblicitari collocati nel complesso sportivo e provvedere al ripristino dello stato manutentorio delle superfici occupate con cartelloni o scritte pubblicitarie.

ARTICOLO SETTE

(CANONE DELLA CONCESSIONE)

- 1) La Concessionaria si impegna a versare al Concedente un canone annuale di euro 53.000,00 (cinquantatremila/00), rivalutabile annualmente su base istat-FOI.
- 2) Il corrispettivo dovrà essere versato con le seguenti modalità entro il 15 dicembre di ogni anno.
- 3) Qualora il corrispettivo non verrà versato nei termini di cui al precedente comma, il Concedente applicherà una penale giornaliera di euro 50,00; il ripetuto accertamento di violazioni comporta la risoluzione della concessione.

ARTICOLO OTTO

(OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA)

- 1) La Concessionaria si obbliga ad assicurare continuità di utilizzo del Complesso sportivo

alla società titolare della prima squadra cittadina, in occasione di tutte le manifestazioni e gare sportive, e garantire l'accesso ai locali delle Associazioni, individuate dalla Concedente, operanti nelle palestre e nelle sedi sociali ubicate sotto la Tribuna Est, la Curva Nord e la Curva Sud. La Concessionaria garantirà a dette Associazioni l'accesso a tali palestre e sedi sociali per **12 ore, nei giorni feriali, e per 8 ore in quelli festivi.**

2) In ottemperanza alla normativa in tema di sicurezza e misure di sicurezza nel corso di manifestazioni sportive della prima squadra cittadina di calcio e/o in previsione del corretto svolgimento delle medesime, la Concessionaria potrà limitare alle Associazioni l'utilizzo dell'impianto. In particolare, e solo per ragioni di sicurezza, la Società potrà inibire a queste ultime l'accesso all'impianto nelle 24 ore precedenti incontri ufficiali.

3) La Concessionaria risponde nei confronti del Concedente di qualsiasi danno provocato al Complesso sportivo, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia imputabile a comportamenti di propri associati o derivante da terzi, fatto salvo, in questi casi, il diritto di rivalsa nelle forme e nei modi stabiliti dalle leggi.

4) La Concessionaria è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare a persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi il Concedente da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della gestione. In relazione a quanto previsto, la Concessionaria in particolare risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti all'impianto sportivo ed alle attrezzature per colpa propria o di altri soggetti, esonerando il Concedente da ogni responsabilità per l'uso improprio dell'impianto stesso.

5) In caso di alterazione o manomissione dell'impianto in modo volontario o fortuito esonera il Concedente da ogni responsabilità civile e penale per i danni eventualmente provocati a persone o cose.

ARTICOLO NOVE

(GARANZIE)

1) La Concessionaria si impegna a stipulare idonea assicurazione con primaria compagnia a coperture di responsabilità civili RCT/RCO (Responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera) per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, o altri addetti che partecipano alle attività, dai frequentatori del Complesso sportivo ed in ogni caso verso terzi, con massimali non inferiori ad euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), per sinistro, per persona e per danni a strutture o a cose, anche se dovuti a eventi dolosi, fortuiti o naturali. Il Concedente è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

2) Le coperture assicurative di cui al precedente comma devono essere valide per tutto il periodo della convenzione. La Concessionaria si impegna a trasmettere periodicamente le relative ricevute di quietanza dei premi a prima richiesta del Concedente.

3) La Concessionariaa garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico, la Concessionaria ha costituito un deposito cauzionale, pari al 20% del corrispettivo relativo all'intera durata della convenzione, mediante polizza fidejussoria n° del emessa

4) Alla scadenza della concessione, la Concessionaria si obbliga a restituire al Concedente il Complesso sportivo in perfetto stato manutentivo oltre che immune da vizi e da degrado strutturale eccedente la normale usura, previa redazione di apposito verbale di riconsegna redatto in contraddittorio tra le parti.

ARTICOLO DIECI

(POSTI RISERVATI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE)

Sono riservate al Concedente trentadue poltrone di cui si compone la "Tribuna d'Onore" (attualmente di colore nero), e precisamente le prime quattro file a partire dal basso, nonché trentadue poltrone della "Tribuna Centralissima o Autorità" (attualmente di colore rosso), situate alla sinistra della Tribuna d'Onore.

ARTICOLO UNDICI

(SEDE DELLA SOCIETÀ, ESERCIZIO)

Nel caso il cui la Concessionaria stabilisca negli uffici del Complesso sportivo oggetto di concessione, la sede della società, dovrà corrispondere al Concedente l'importo annuo stabilito dal Tariffario sull'utilizzo degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione di G.C. n. 32 del 24 aprile 2014, da aggiornare con l'indice ISTAT-FOI, che non risulta essere compreso nell'importo della concessione già stabilito nell'avviso pubblico.

ARTICOLO DODICI

(PUNTO RISTORO E ATTIVITÀ BAR)

1) La Concessionaria è autorizzata a gestire il bar di servizio interno con licenza ex tipologia "C", ubicato presso i locali sottostanti la Tribuna Centrale.

2) Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere intestate al legale rappresentante della Concessionaria, la quale è tenuta ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste.

3) Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione.

4) Sono a carico della Concessionaria tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.

5) I prezzi di vendita del suddetto bar non potranno essere superiori a quelli praticati dagli esercenti esterni, sulla base dell'accordo di categoria approvato annualmente.

6) La Concessionaria risponde del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

7) Il bar di servizio interno dovrà osservare orario massimo di apertura e chiusura concomitante con l'orario di utilizzo del Complesso sportivo.

8) Tutte le condizioni previste per la concessione del Complesso sportivo valgono anche per il servizio di bar interno.

9) L'arredamento e le attrezzature del bar interno nonché altre eventuali strutture mobili (tavoli, sedie, ecc.) sono a carico della Concessionaria.

10) Per la gestione del bar di servizio interno, è data facoltà alla Concessionaria, ove lo intenda, di subconcedere l'attività del punto di ristoro a terzi gestori, dandone comunicazione al Concedente.

L'accertamento di singole violazioni comporta l'applicazione di una penale di euro 2.000,00; il ripetuto accertamento di violazioni comporta la possibile risoluzione della concessione.

11) Il Concedente rimane estraneo ad eventuali controversie tra la Concessionaria e i terzi gestori.

ARTICOLO TREDDICI

(CAPIENZA)

1) In ordine alla eventuale capienza del Complesso sportivo affidato in concessione è fatto carico alla Concessionaria il rispetto tassativo delle capienze rapportate ai diversi ordini di posti indicate dal Concedente sulla base anche di eventuali verbali di sopralluogo che dovranno essere eseguiti dall'apposita Commissione di Vigilanza, compresa la predisposizione delle eventuali soluzioni tecniche non strutturali necessarie in ordine al rispetto di Leggi, Decreti e Regolamenti vigenti.

2) Qualora per l'organizzazione di eventi anche extrasportivi la suddetta capienza non fosse sufficiente, tutti i lavori di adeguamento dovranno essere effettuati a cura e spese della Concessionaria, sotto il diretto controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale e dopo aver chiesto al Concedente l'assenso preventivo al progetto di intervento.

3) Resta inteso che, ovviamente, sono a carico della Concessionaria anche tutte le spese relative a:

a) progettazione ed elaborati tecnici;

b) rilascio nulla osta della competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

c) stipula di idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi e danni connessi allo svolgimento dell'evento.

ARTICOLO QUATTORDICI

(RICAVI VENDITA BIGLIETTI)

La Concessionaria dovrà versare al Concedente la percentuale del 5% (cinqueper cento) dell'importo del ricavo al netto della vendita dei biglietti per le competizioni che si svolgono presso lo Stadio "Pino Zaccheria" entro il 31 dicembre di ogni anno. Tale importo non risulta essere compreso nell'importo della concessione già stabilito nell'avviso pubblico.

ARTICOLO QUINDICI (VERIFICHE E CONTROLLI)

Il Concedente si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle pattuizioni di convenzione, anche mediante controlli specifici, affidati a propri incaricati, i quali avranno libero accesso all'impianto, previo avviso e in contraddittorio con delegati della concessionaria.

ARTICOLO SEDICI (RICONSEGNA)

1) Alla scadenza naturale del contratto nonché nell'eventualità di una sua risoluzione o revoca o dell'esercizio della facoltà di recesso, la Concessionaria restituirà l'intero Complesso sportivo in perfette condizioni di manutenzione, e con tutte le migliorie eventualmente eseguite senza nulla pretendere. Dovrà essere presentato:

a) una relazione tecnica sulle strutture e impianti illustrante le loro condizioni e contenente la descrizione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari a cui si è dato seguito;

b) i disegni esecutivi relativi ad ogni modifica a strutture e impianti;

c) i manuali d'uso di ogni attrezzatura impiantistica, eventualmente installata o modificata, corredata di tutti i verbali di conformità o certificati di collaudo previsti dalle norme o leggi vigenti.

2) All'atto della riconsegna verrà redatto un verbale in contraddittorio fra le parti, nel quale dovranno essere evidenziati dal Concedente eventuali danni concernenti i beni; danni che dovranno essere risarciti dalla Concessionaria entro trenta giorni dalla stesura del verbale di riconsegna ovvero saranno sanati direttamente dal Concedente con oneri dedotti dal deposito cauzionale di cui al precedente articolo 9.

ARTICOLO DICIASSETTE (CONTROVERSIE)

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione, fatte salve quelle rientranti nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, verranno esaminate con spirito di amichevole composizione sulla base di proposte elaborate dal responsabile del procedimento. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, si conviene sin d'ora di demandare la risoluzione al Tribunale di Foggia.

ARTICOLO DICIOOTTO
CLAUSOLE RISOLUTIVE

1. Il Concedente può procedere, con il rispetto del termine di preavviso di 6 mesi, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, alla revoca della concessione, qualora sopravvengano motivate esigenze di pubblico interesse.

2. Il Concedente può procedere alla risoluzione automatica del contratto, ex art. 1456 Cod. Civ., mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata a.r., qualora la Concessionaria incorra in una delle seguenti inadempienze:

a) mancato pagamento del canone entro 3 mesi dalla data di ricezione della diffida da parte del Dirigente competente;

b) utilizzo del bene per finalità difformi da quelle convenute;

c) abuso nel godimento del bene, perpetrato attraverso alterazioni o modifiche dello stesso in assenza di preventiva autorizzazione dell'Ente;

e) reiterate inadempienze in relazione agli obblighi di cui ai precedenti articoli.

3. Il Concedente può procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1454 Cod. Civ., previa diffida ad adempiere in un congruo termine, non inferiore a 15 giorni, qualora la Concessionaria non assolva entro il termine predetto le obbligazioni di propria spettanza che rivestono particolare rilievo nell'economia del rapporto, sia in relazione alla loro entità oggettiva, sia in relazione all'interesse del Concedente.

4. In caso di scioglimento della Concessionaria la concessione di gestione si intenderà risolta e la presente convenzione sciolta di diritto.

5. Si concorda che la Concessionaria nel corso della durata della presente concessione, potrà apportare modifiche allo Statuto o trasformare la ragione sociale, fermo restando l'obbligo di prosecuzione dell'attività sportiva.

ARTICOLO DICIANNOVE
(RINVII NORMATIVI)

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si applica quanto disposto dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi.

ARTICOLO VENTI
(SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE)

Le spese, le imposte, le tasse, i tributi ed ogni altro onere derivante dalla presente

convenzione, comprese le spese di registrazione, sono a carico della Concessionaria.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI FOGGIA _____

LA CONCESSIONARIA _____

IL SEGRETARIO GENERALE _____